



**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 03/12/2014

N. 137

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO: ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO.**

L'anno Duemilaquattordici, addì tre del mese di Dicembre, alle ore 12:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

**Premesso che:** è intenzione dell'Amministrazione Comunale selezionare, per il Comune di Lavagna, dei cittadini residenti a cui affidare la realizzazione di lavori occasionali nelle attività di:

- giardinaggio;
- pulizia e manutenzione di edifici, strade, cura del verde pubblico;
- a supporto degli operai comunali cui è demandata la gestione e manutenzione del patrimonio e demanio comunale;
- lavori di emergenza;
- lavori e prestazioni nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, turistico/ricettive
- supporto in materia di raccolta differenziata
- pulizia delle spiagge, durante i mesi estivi;
- custodia locali di proprietà comunali
- supporto agli uffici comunali nelle attività amministrative.

**Considerato che,** pur in un quadro generale di diminuzione delle risorse economiche disponibili, è intendimento di questa Amministrazione comunale offrire un aiuto economico a soggetti che si trovino in condizioni di temporaneo disagio economico-sociale, in condizioni di disoccupazione o coloro che, per diverse esigenze desiderano integrare o migliorare la propria situazione economica;

**Che** questa possibilità è offerta dal lavoro occasionale di tipo accessorio, una particolare tipologia di lavoro che ha come finalità quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, in quanto non riconducibili a contratti di lavoro tipico, subordinato o autonomo, ma mere prestazioni di lavoro svolte in modo discontinuo o saltuario, remunerato attraverso buoni lavoro;

**Preso atto:**

- che l'art. 36 del D. Lgs. N. 165/2001, e sue modifiche ed integrazioni, definisce l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali delle amministrazioni pubbliche, e tra queste, il lavoro accessorio, ex art. 163, 3° Comma del D. Lgs. N. 267/2000;
- che l'art. 70 del D. Lgs. N. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dall'art. 7 ter comma 12 della L. 33/2009 e dalla legge 99 del 9 agosto 2013 definisce le prestazioni di lavoro accessorio intese come attività lavorative rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

Omissis...

Il quadro normativo e regolamentare che disciplina tale forma di lavoro flessibile può essere così sintetizzato:

- la legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", che all'art. 4 - comma1, lettera d) - che ha introdotto le prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", che ha apportato significative modifiche all'art. 70 D.Lgs. n.276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, inserendo ulteriori attività, ampliando la platea di possibili committenti e prestatori ed estendendo di fatto anche agli enti locali la possibilità di usufruire di questo specifico strumento;
- la legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che ha integralmente sostituito l'articolo 70 e parzialmente modificato l'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 di cui sopra;

**Richiamate:**

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 18/1/2013 recante ad oggetto: "L. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) - modifiche all'art. 70 e ss. Del D. Lgs. N. 276/2003 - lavoro accessorio - indicazioni operative per il personale ispettivo.", nella quale è modificata la nozione di lavoro accessorio, prima inteso come "*prestazione lavorativa di natura occasionale*" ora identificata come una attività "*meramente occasionale*";
- La Circolare INAIL n. 21 del 24 aprile 2013 recante ad oggetto:"Legge 92/2012 (Riforma del lavoro) - modifiche agli artt. 70 e segg. Del D. Lgs.

276/2003 - lavoro occasionale accessorio. Obbligo assicurativo. Aspetti retributivi e contributivi. Istruzioni operative ."

**Considerato che:**

- il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio continua ad essere effettuato con il sistema dei "buoni" del valore nominale unitario di € 10,00 comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps e di quella a favore dell'Inail per l'assicurazione infortunistica (pari al 7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%;
- il valore netto del voucher da 10 euro nominali, ossia il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro;

**Considerato altresì che:**

- i voucher rappresentano un sistema di pagamento per le committenze pubbliche che permettono di remunerare prestazioni di lavoro accessorio;
- l'uso dei voucher garantisce il committente di beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail e senza dover stipulare alcun contratto;
- i voucher non danno diritto a prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps (disoccupazione, malattia, maternità..), ma è riconosciuto ai fini del diritto a pensione, sono esenti da ogni imposizione fiscale e non incidono sullo stato di occupato o inoccupato;

**Rilevato** che nell'ambito dei diversi servizi dell'Ente si sono verificate criticità ed esigenze di carattere straordinario a cui è difficile sopperire ricorrendo al personale attualmente in servizio;

**Considerato:** che l'attivazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, alla luce del particolare contesto economico e sociale attuale costituisce una opportunità per contrastare il rischio di emarginazione sociale dei cittadini in situazioni di disagio dipendente dalla crisi occupazionale ed offre la possibilità ai giovani inoccupati o disoccupati di ampliare le proprie competenze lavorative;

**Dato atto** : che le categorie di prestatori impiegabili per lavoro occasionale accessorio da parte di un committente pubblico sono le seguenti:

1. inoccupati, disoccupati, sottoccupati (titolari di disoccupazione), iscritti regolarmente al centro per l'impiego;
2. persona che è stata soggetta ad un provvedimento di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore richiedente, che goda o meno di indennità di disoccupazione;
3. Lavoratore che è stato posto nelle liste di mobilità;

4. percettori di prestazioni integrative di salario o sostegno al reddito che solo nell'anno 2013 possono essere impiegati in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti Locali, nel limite massimo di 3.000,00 euro di corrispettivo per anno solare;
5. studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari che possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno;
6. prestatori extracomunitari in regola con i documenti di soggiorno;

**Ritenuto** opportuno dare indirizzo affinché sia pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità a svolgere lavoro accessorio occasionale nei Settori alle Imprese e al Territorio e nel Settore dei Servizi Amministrativi, nelle modalità meglio specificate negli allegati bandi (Allegati 1 e 2) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Preso atto:**

che l'art. 1, comma 32,, punto 3), della L. 92/2012 prevede che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto dal patto di stabilità interno;

**Dato atto che** l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale e che pertanto non è necessario il parere contabile di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;

**Rilevato** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento, Patrizia Cau ;

**Dato atto**, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona, Amministrativi di Staff, Demografici e URP, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 2/12/2014;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

## DELIBERA

1. avviare in via sperimentale, per le motivazioni meglio espresse in premessa, le procedure propedeutiche alla funzione di prestazione del lavoro accessorio nell'ambito delle seguenti attività:  
giardinaggio;  
pulizia e manutenzione di edifici, strade, cura del verde pubblico;  
a supporto degli operai comunali cui è demandata la gestione e manutenzione del patrimonio e demanio comunale;  
lavori di emergenza;  
lavori e prestazioni nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, turistico/ricettive  
supporto in materia di raccolta differenziata  
pulizia delle spiagge, durante i mesi estivi;  
custodia locali di proprietà comunali  
supporto agli uffici comunali nelle attività amministrative.
2. approvare lo schema - tipo di bando (Allegato 1) e lo schema - tipo di domanda (Allegato 2);
3. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Amministrativi di provvedere, alla predisposizione ed adozione di tutti gli atti necessari al perfezionamento formale della procedura in oggetto:
4. di dare atto che l'avviso di cui sopra non vincola l'Amministrazione all'attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio che saranno comunque subordinate alle necessità individuate dal Dirigente del Servizio alle Imprese e al Territorio e dal Dirigente dei Servizi Amministrativi, nonché alle risorse economiche che si renderanno disponibili alla luce del prossimo bilancio di Previsione per l'anno 2015, nonché del PEG, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con successiva Legge n. 122/2010 ss. mm.ii.;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. per informazione generale;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è Patrizia Cau, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata, con la collaborazione dell'Ufficio Risorse Umane, di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Quindi,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Sindaco  
( G. Sanguineti)

f.to Il Segretario Generale  
(E. Monzù)

=====

Pubblicata in data 12/12/2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

f.to Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(E. Monzù)